GITTI AND PARTNERS

LA «*RIVOLUZIONE*» *FINTECH*:

ANALISI DEL FENOMENO E SPUNTI PER UNA SUA REGOLAMENTAZIONE

15 Marzo 2018

Avv. Pietro Massimo Marangio
Of Counsel
Gitti and Partners - Studio Legale Associato

FinTech | Alcune Fonti

Negli ultimi mesi, in Italia e in Europa, sono proliferate sempre più le iniziative, quali indagini conoscitive e più articolati piani d'azione, sulla *Financial Technology* (*FinTech*), declinata essenzialmente quale **digitalizzazione dei servizi finanziari**, ad es:

- le linee guida emanate dalla BCE per la valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria da parte delle società *FinTech*, 19 settembre 2017 («**Linee Guida**»);
- l'indagine conoscitiva della Camera dei Deputati, Commissione VI Finanze, 13 dicembre 2017 («**Indagine Camera**»);
- l'indagine conoscitiva della Banca d'Italia, dicembre 2017 («**Indagine BankIt**»);
- l'esame delle «*buone pratiche*» relative al *FinTech* ed implicazioni per le banche e la vigilanza bancaria, elaborate dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria («**BCBS**») istituito presso la Banca per i Regolamenti Internazionali, febbraio 2018 («***Sound Practices***»);
- il piano d'azione della Commissione UE sul *FinTech*, 8 marzo 2018 («***Action Plan***»).

FinTech | Digitale ed Evoluzione del CRM

La crescente attenzione al fenomeno *FinTech* da parte di istituzioni, Autorità di vigilanza, accademia e operatori è giustificata da:

1) l'**attrattività d'ingenti investimenti da parte di progetti *FinTech***: a livello internazionale si stima che gl'investimenti nel settore siano ammontati complessivamente a 25 miliardi di dollari nel 2016 (con nord America in testa, con una quota pari al 55% del totale, seguito dall'Asia, al 34% e quindi dall'Europa, con il 9%). In Italia, tuttavia, a fronte delle 283 iniziative *FinTech*, sono stati stanziati poco meno di 135 milioni di euro, soprattutto da parte delle maggiori banche ("*significant institutions*", cfr. Indagine BankIt).

2) la collegata **velocità** e **pervasività dell'evoluzione digitale nella gestione dei rapporti tra banca e cliente** («**CRM**»):

   - se nel 2009 il 70% dei clienti accedeva ai servizi bancari recandosi in filiale;
   - oggi due contatti su tre con le banche avvengono attraverso canali digitali;
   - si stima che **entro il 2021** ca. 3 miliardi di utenti in tutto il mondo accederanno ai servizi bancari *retail* tramite *smartphone*, *tablet* e PC (+ 53% rispetto al 2017).

FinTech | Definizione

Tra le tante disponibili, una delle migliori definizioni del c.d. «*FinTech*» è stata fornita dal *Financial Stability Forum* e recepita anche dal BCBS, secondo cui tale fenomeno consisterebbe in quella «***innovazione finanziaria resa possibile dall'innovazione tecnologica*** (*technologically enabled*) ***e che possa concretizzarsi in nuovi modelli di* business*, processi o prodotti producendo un effetto determinante su mercati e istituzioni finanziarie, o sull'offerta di servizi***»[*].

Secondo il BCBS c'è differenza tra le tecnologie «*innovative*» e quelle «*disruptive*»: le prime s'inquadrerebbero entro i preesistenti contesti regolamentari, mentre le seconde richiederebbero l'elaborazione di regole nuove.

[*] Cfr. FSB, Financial Stability Implications for FinTech, *Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities' Attention*, 27 giugno 2017, citato da *Sound Practices* e dall'Indagine BankIt.

FinTech | Settori e Servizi in cui è Rilevato il Fenomeno

Al fine di offrire una rappresentazione «*sinottica*» del fenomeno *FinTech*, il BCBS individua (a) tre macro-settori di prodotti e servizi in senso lato finanziari – entro cui siano osservabili le innovazioni tecnologiche – (b) nonché una gamma di servizi tecnologici di supporto ai mercati che, pur non essendo esclusivamente specifici del comparto finanziario, svolgono in ogni caso un ruolo significativo nell'innovazione *FinTech* (cfr. anche Appendice A Indagine BankIt).

Innovazioni di settore (macro – settori)			
Servizi bancari (erogazione del credito, raccolta di depositi) e accessori, raccolta di capitali	**Servizi di pagamento; liquidazione e regolamento dei pagamenti (*clearing* e *settlement*)**		**Servizi d'investimento (prevalentemente negoziazione e consulenza finanziaria)**
	Al dettaglio	**All'ingrosso**	
Crowdfunding	Borsellini elettronici	*Network* per trasferimenti monetari	*High-frequency trading*
Lending Marketplace (piattaforme di credito)			*Copy-trading*
Mobile banking	Trasferimento di denaro P2P / *instant payments*	Cambi di valute (FX) all'ingrosso	*E-trading*
Valutazione del merito creditizio	Valute digitali	Piattaforme per gli scambi digitali	*Robo-advisory* e *digital* WM

Servizi tecnologici di supporto ai mercati*

- Portali e aggregatori di dati (c.d. ***big data*****);
- Realizzazione di «**ecosistemi**» **d'innovazione tecnologico-informatica**: infrastrutture IT, *software open source*, applicazioni o API («*application programming interfaces*»);
- Applicazioni di dati (analisi di *big data*, *machine learning*);
- DLT – *Distributed Ledger Technology* (***blockchain*** e c.d. «*smart contracts*»);
- Sicurezza informatica (identificazione e autenticazione della clientela);
- *Cloud computing*;
- *IoT – Internet of things*;
- AI – intelligenza artificiale (*chatbots*, algoritmi).

* Per gli investimenti effettuati in Italia nel settore *FinTech*, con il *breakdown* delle singole categorie, cfr. Figura 3 pag. 17, Indagine BankIt.

** I *big data* sono insieme di dati di enorme dimensione, memorizzati anche in archivi eterogenei, ossia non correlati tra loro, per la cui analisi vengono utilizzati strumenti di statistica inferenziale e concetti d'identificazione di sistemi non lineari per dedurre regressioni, effetti causali e relazioni – cfr. Appendice A Indagine BankIt.

FinTech | «*Germogli*» di Regolamentazione (in Europa)

- A livello UE **non vi è**, **ad oggi**, **una specifica disciplina regolamentare per il settore *FinTech*** e le sue imprese e solo alcuni Paesi (ad es. Francia e UK) stanno iniziando a muoversi in ordine sparso.

- Nell'ambito degli sforzi della UE per la creazione e lo sviluppo di un'**Unione dei Mercati dei Capitali** e del **Mercato Unico Digitale**, l'*Action Plan* intende favorire l'espansione delle nuove tecnologie nel settore finanziario e la rimozione delle barriere all'ingresso per i nuovi operatori.

- La Commissione propone un **marchio paneuropeo per le piattaforme di *crowdfunding*** per rimuovere la frammentazione del relativo mercato e sfruttare economie di scala.

- Ulteriori iniziative di cui all'*Action Plan* – ai sensi del quale la Commissione UE:

  - ospiterà un **laboratorio sulla *Blockchain*** (per ogni categoria di servizi e non solo nel settore finanziario);
  - avvierà consultazioni per promuovere la **digitalizzazione delle informazioni pubblicate dalle società quotate in Europa**;
  - organizzerà seminari per lo scambio di informazioni in materia di ***cyber*-sicurezza**;
  - censirà e presenterà un programma per lo sviluppo delle **migliori prassi entro determinati contesti di sperimentazione normativa** (***regulatory sandbox***), in base agli orientamenti forniti dalle Autorità europee di vigilanza.

FinTech | «*Germogli*» di Regolamentazione (in Italia)

- Il contesto normativo «*facilitatore*» della *partnership* e integrazione tra banche e società del *FinTech* si può già individuare nella PSD2, con il ruolo riconosciuto ai cd. *third party service providers* (cfr. Indagine Camera).

- L'*equity crowdfunding* è compiutamente disciplinato dal TUF (artt. 50-*quinquies* e 100-*ter*) e dal relativo regolamento, adottato con delibera CONSOB n.18592 del 26 giugno 2013 e ss.mm.ii. («**Regolamento Crowdfunding**»).

- Anche l'*high-frequency trading* è ora regolato anche in Italia a seguito del recepimento della MiFID II (cfr. art. 1, comma 6-*septies*, TUF).

- Lancio di un «*innovation hub*» sul sito internet della Banca d'Italia, ***Canale FinTech***, attraverso cui l'Autorità intende seguire e «*accompagnare i processi di innovazione nell'ambito del quadro regolamentare* ***anche in una logica evolutiva***»: («***Canale FinTech***»).

LA TECNOLOGIA | *BITCOIN* (E ALTRE CRIPTOVALUTE) 1/3

Il *Bitcoin*

"*What is needed is an* ***electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party***" (cioè la Banca centrale), cfr. Satoshi Nakamoto, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 31 ottobre 2008.

Il *Bitcoin* è **la rappresentazione digitale di valore**, **diversa dalla moneta legale** (*fiat money*), **detenuta a scopo d'investimento o impiegata quale** (unità di conto e) **mezzo di scambio all'interno di un circuito di pagamento** "***peer-to-peer***" sviluppato come *software open source* nel 2009 e stabilito attraverso un *network* di computer che dialogano tra loro, **al cui interno le transazioni** (**in *Bitcoin***) **sono realizzate e** "**validate**" **a mezzo di un protocollo di sicurezza basato sulla crittografia** (vale a dire tecniche di criptazione dei dati mediante computer). La crittografia è impiegata per gestire la generazione di nuova moneta digitale attraverso la sua estrazione ("*mining*") e l'attribuzione di proprietà della stessa; i Bitcoin circolano essendo trasferiti attraverso la rete internet tra chiunque detenga un portafoglio virtuale ("*Bitcoin wallet*", cfr.« ***Bitcoin***»). Al di fuori del circuito di pagamento P2P i Bitcoin, che **non hanno corso forzoso**, sono accettati dai commercianti e sui siti di *shopping online* solo su base convenzionale.

LA TECNOLOGIA | *BITCOIN* (E ALTRE CRIPTOVALUTE) 2/3

Il *Bitcoin*

L'estrazione di nuovi Bitcoin avviene attraverso la risoluzione di complessi problemi di calcolo (le "*hash*") **che richiedono elevata potenza** (e consumo energetico), **che offrono univocamente una soluzione soltanto e non sono reversibili**. Ogni soluzione è poi concatenata, in "*blocchi*", a quella precedente e a quella successiva in sequenza temporale iniziata a gennaio 2009 e che terminerà quando tutti e 21 milioni di Bitcoin saranno stati "*estratti*" dal *web*.

Dal punto di vista legale si rileva che compravendita e utilizzo di valute virtuali non sono assistiti da tutele legali o contrattuali analoghe a quelle che accompagnano le operazioni in valuta legale; **le relative transazioni spesso non sono supportate né da un contratto né da procedure di reclamo e le controparti sono anonime**.

LA TECNOLOGIA | *BITCOIN* (E ALTRE CRIPTOVALUTE) 3/3

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 72/E del 2 settembre 2016

Con la risoluzione citata, l'Agenzia ha chiarito il trattamento fiscale, sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette, applicabile alle operazioni di compravendita e conversione di valute virtuali. Tali operazioni:

- costituiscono prestazioni di servizi a carattere oneroso;
- ai fini IVA, devono essere considerate quali prestazioni di servizi esenti (*ex* art. 10, primo comma, n. 3), DPR n. 633/1972);
- per le persone fisiche che detengano Bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, le operazioni a pronti di compravendita non generano redditi imponibili in quanto manca la finalità speculativa;
- le società che invece svolgono a titolo professionale l'attività di negoziazione di valute virtuali sono tenute agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione all'UIF.

LA TECNOLOGIA | *DLT* (*LA BLOCKCHAIN*)

La *Distributed Ledger Technology*:

È la tecnologia sottostante le transazioni che abbiano ad oggetto valute virtuali, e consiste in **una banca dati basata su un *network* decentrato**, all'interno del quale i messaggi crittografati sono scambiati direttamente tra tutti i «*nodi*» della «*rete*», **mentre la registrazione delle stesse transazioni avviene simultaneamente su un unico registro informatico** (*distributed ledger*) che è aggiornato, «*tenuto*» e «*controllato*» in tempo reale da parte di tutti i partecipanti al predetto *network* (senza essere, però, controllato da nessuno di essi singolarmente), con ciò assicurando **velocità** e **massima trasparenza nella condivisione dei medesimi dati**. L'immodificabilità di tali dati consente il superamento di un'Autorità di controllo/controparte centrale.

LA TECNOLOGIA | DLT | ALCUNE INIZIATIVE PRIVATE

Alcune tra le più importanti banche e assicurazioni (nazionali e internazionali) stanno testando la tecnologia DLT per rilevanti applicazioni nei settori di rispettiva competenza. In particolare:

- nel consorzio internazionale SWIFT e nell'ambito del «*regulatory sandbox*» «***Global Payment Innovation***», 34 banche (tra le altre Intesa Sanpaolo e Unicredit, Deutsche Bank, Société Générale, Rabobank, JP Morgan Chase, China Minsheng Banking e Sumitomo Mitsui Banking Corporation) stanno sperimentando la tecnologia Blockchain per effettuare in tempo reale le attività di riconciliazione dei conti nei pagamenti transfrontalieri e migliorare monitoraggio e gestione dei conti stessi (cfr «***Global Payment Innovation***»);

- nell'ambito della «***Blockchain Insurance Industry Initiative B3i***», 14 assicuratori e riassicuratori (tra cui Aegon, Allianz, Generali, Munich RE, Scor, Swiss RE, Tokio Marine Holding e Zurich) stanno sperimentando la tecnologia Blockchain e dei c.d. «***smart contracts***» nel settore assicurativo, al fine di automatizzare numerosi processi, *in primis* la gestione dei *claims*, sostituendo molte attività condotte manualmente da agenti e liquidatori con codici algoritmici che abilitino funzionalità di esecuzione automatica dei compiti (cfr «***B3i***»).

FinTech | Cinque Scenari Evolutivi

In base al fenomeno *FinTech*, come definito e «*rilevato*» nelle *slides* precedenti, nel *Sound Practices* il BCBS individua 5 scenari (non mutualmente alternativi, ma che potrebbero anche parzialmente sovrapporsi) che pongono al centro la relazione tra banca e clientela e si caratterizzano per il differente ruolo che in futuro sarà riservato alle banche:

1. Le banche attuali perfezionano e ammodernano i rapporti con la clientela attraverso una più evoluta interfaccia digitale;

2. Le banche tradizionali sono sempre più sfidate dalle c.d. «*challenger banks*» che offrono alla clientela un'esperienza digitale avanzata e si discostano dal modello CRM basato sulla rete degli sportelli;

3. Progressiva evoluzione verso un mercato caratterizzato da un'intermediazione bancaria sempre più «*distribuita*» o «*liquida*» in cui gli attuali *players* offrano alla clientela interfacce digitali in diretta concorrenza con le società del *FinTec*h e le grandi multinazionali del c.d. *BigTech* (Google, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba etc.). In questo scenario sono anche configurabili accordi tra banche e *BigTech* (come quello tra Amazon, JP Morgan e Capital One per l'offerta di c/c ai clienti di Amazon);

4. Le banche tradizionali si vedono relegate al ruolo di aggregatori e fornitori di servizi e prodotti standardizzati, mentre il CRM è gestito dalle società del *FinTech* e *BigTech* (ad es: evoluzione dai portali dei comparatori *online* di servizi di finanziamento —› a piattaforme di *lending*);

5. Nello scenario di radicale disintermediazione, sono le piattaforme e tecnologie IT proprietarie delle *FinTech* e *BigTech* a soddisfare i bisogni finanziari della clientela (*corporate* e *retail*) e le banche attuali sono sempre più marginalizzate (ad es: piattaforme P2P).

FinTech | Alcuni Elementi Comuni 1/2

- Si individuano degli elementi comuni e trasversali a tutti e 5 i futuri scenari del CRM banche – clientela quali una maggiore inclusione finanziaria (attraverso le piattaforme P2P o il *crowdfunding*) di quei soggetti che abbiano accesso difficoltoso al credito bancario, nonché un contributo di maggiore efficienza offerto alle gestioni individuali di portafoglio e alla finanza personale dai servizi di *robo-advisory* e *personal WM*.

- Ulteriore elemento comune è la circostanza per cui **le banche tenderanno a rivolgersi sempre più a fornitori esterni per l'esecuzione o il supporto operativo nell'offerta di servizi finanziari ad elevato impatto tecnologico**.

- Le condizioni individuate per la maggiore convergenza tra intermediari finanziari tradizionali e società *FinTech* sono (nella prospettiva dei primi) una **struttura tecnologica complessa e stratificata e** (nella prospettiva delle seconde) la **mancanza di massa critica in termini di clientela da servire**.

- «*Tra le strategie di* partnership *banche –* FinTech *si segnalano: la creazione di fondi d'investimento dedicati (sia italiani sia internazionali); investimenti mirati nel capitale di alcune* start-up FinTech*; la creazione di acceleratori ed incubatori per lo sviluppo del* FinTech*; attività di R&D congiunta con il mondo* FinTech» (Indagine Camera).

- In Italia 136 società *FinTech* hanno lanciato 145 iniziative, ma soltanto il 15% di tali società ha ricevuto iniezioni significative nel proprio capitale di rischio. In Europa sono invece presenti più di 1.500 società *FinTech* (Indagine Camera).

FinTech | Alcuni Elementi Comuni 2/2

- Conseguente **incremento del rischio operativo** e del ***cyber-risk***.
- Implicazioni: il BCBS rileva l'opportunità che le Autorità nazionali responsabili della vigilanza bancaria collaborino maggiormente non soltanto tra loro, ma anche con altre Autorità/agenzie competenti in materia di protezione dei dati personali, *cyber security*, protezione dei consumatori e anti-riciclaggio.
- Sempre maggiore necessità di **idonee coperture assicurative per il *cyber-risk*** (secondo dati dell'*Insurance Information Institute*, i premi globali per coperture *cyber-risk* raggiungeranno i 7,5 miliardi di dollari entro il 2020 – citato da Indagine Camera).

INSURTECH

Collocando sullo sfondo (i) l'acquisizione e gestione dei *big data* (basti pensare all'impiego della c.d. "*scatola nera*" nella RC auto e a come il rilevamento della condotta di guida individuale si rifletta sull'importo dei premi assicurativi e rinnovi contrattuali); (ii) la tecnologia DLT e (iii) l'impiego di *smart* (*insurance*) *contracts,* che promettono di rivoluzionare il comparto assicurativo, l'Indagine Camera elenca le principali tipologie di iniziative riconducibili al fenomeno "*InsurTech*":

- i portali dei comparatori *online*, che consentono il confronto tra diversi prodotti assicurativi;
- i *broker* digitali, che distribuiscono prodotti assicurativi attraverso portali *online* o specifiche *app* sviluppate per la telefonia mobile;
- i "*digital insurers*", che offrono soluzioni assicurative esclusivamente attraverso canali digitali;
- gli "*insurance cross-sellers*", cioè quei soggetti che offrono coperture assicurative in via complementare rispetto ad altri prodotti principali;
- la "*peer-to-peer insurance*", cioè la costruzione di reti di soggetti privati interessati a una copertura assicurativa basata sul principio della mutualità;
- l'"*on demand insurance*", cioè l'offerta di coperture assicurative per periodi di tempo predeterminati;
- il "*big data analytics & insurance software*", consistente nell'offerta di soluzioni *software* per l'elaborazione di grandi quantitativi di dati;
- l'*IoT*, che consente la raccolta dei dati attraverso *smart devices*;
- come già osservato, la *Blockchain* e gli *smart contracts*.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

pietromassimo.marangio@grplex.com

La presente presentazione ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.
The only purpose of this presentation is to provide general information. It is not a legal opinion nor should it be relied upon as a substitute for legal advice

MILANO
Via Dante, 9

LONDRA
71, Central Street

BRESCIA
Piazza della Loggia, 5

www.grplex.com

GITTI AND PARTNERS